



REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, AUSILI ECONOMICI E CONTRIBUTI DA PARTE DELL'ENTE PARCO REGIONALE APPIA ANTICA

Art. 1 Oggetto del Regolamento.

1. La concessione di patrocini morali, ausili economici e contributi di qualunque natura a enti pubblici e privati, fondazioni ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dall'Ente Parco Regionale Appia Antica, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità residente nel territorio dell'Area Protetta, e territori adiacenti, ed a promuoverne lo sviluppo economico e sociale, la tutela dei valori naturali, ambientali, storici, archeologici, culturali, antropologici e tradizionali.

Art. 2 – Finalità generali

1. L'Ente Parco Regionale Appia Antica può intervenire con la concessione di patrocinio morale, ausili e contributi economici nei limiti delle risorse previste in bilancio e secondo quanto previsto ai successivi articoli, per le seguenti finalità:

- a) istruzione, cultura, educazione ambientale;
- b) promozione della pratica delle attività sportive e di attività ricreative del tempo libero ecocompatibili e improntate all'incontro sociale;
- c) sviluppo dell'economia locale e dell'occupazione nell'ambito delle attività agricole, artigianali e di servizio al turismo;
- d) tutela e preservazione dei valori ambientali, naturalistici e del paesaggio;
- e) valorizzazione, conservazione e restauro dei beni archeologici, artistici, storici, geologici, antropologici presenti sul territorio o di rilevanza nazionale ed internazionale.
- f) valorizzazione degli usi, costumi, consuetudini, espressioni culturali proprie delle comunità locali e delle attività particolari a queste connesse;

2. La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude all'Ente la possibilità d'interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che

costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

Art. 3 – Beneficiari

1. Il Patrocinio morale, gli ausili e contributi economici del Parco possono essere concessi a favore di:

- a) Enti pubblici;
- b) Università, Istituzioni scientifiche, culturali e scolastiche;
- c) Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro;

2. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare, nel modo più idoneo, che le iniziative si realizzano con il patrocinio e/o il contributo dell'Ente Parco.

Art. 4 – Esclusioni

1. Non sono ammesse ai benefici, riguardanti ausili economici e contributi di qualunque natura, di cui all'Art.1 del presente Regolamento, le istanze presentate da:

- a) coniuge, parenti e affini entro il terzo grado dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, dei membri della Comunità del Parco e della Giunta Esecutiva, dei dipendenti a tempo indeterminato;
- b) imprese individuali, società, associazioni, enti pubblici o privati, istituti, fondazioni, enti locali, associazioni di ogni genere e tipo, i cui titolari, rappresentanti legali, amministratori, responsabili, membri di consigli direttivi e degli altri organi sociali previsti dalla particolare tipologia di associazione, siano i soggetti indicati al punto a) del presente articolo;
- c) Tutti i soggetti che abbiano compiuto violazione, o che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato, per i divieti di cui all'Art. 11, comma 3, della Legge 6 dicembre 1991, n.394 e successive modifiche e integrazioni;
- d) sono escluse concessioni di contributi finanziari per la realizzazione di opere ed interventi effettuati ad esclusivo beneficio di proprietà private.

Art. 5 – Modalità concessione patrocinio morale

1. Le richieste di patrocinio devono essere redatte su apposito modulo scaricabile dal sito internet www.parcoappiaantica.it ed indirizzate all'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica e sono annotate in apposito registro informatico, secondo l'ordine cronologico di arrivo.

2. La concessione del patrocinio avviene con provvedimento formale del Presidente entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. La concessione formale del patrocinio autorizza l'utilizzo del logo figurativo con la dicitura "Appia Antica" oppure con la dicitura "Parco Regionale dell'Appia Antica" nonché la dicitura "con il patrocinio del Parco Regionale dell'Appia Antica", così come registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

4. La concessione del patrocinio morale da parte dell'Ente Parco non comporta di per sé, l'attribuzione di benefici finanziari o agevolazioni.

Art. 6 Modalità concessione ausilio economico

1. Ai fini del presente Regolamento costituisce "ausilio economico" la fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili dell'Ente Parco, nonché di prestazioni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate, e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti o collaboratori dell'Ente Parco.
2. La concessione dell'ausilio economico da parte dell'Ente Parco non comporta, di per sé, l'attribuzione di benefici finanziari.
3. Le richieste di ausilio economico devono essere indirizzate all'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica e sono annotate in apposito registro informatico, secondo l'ordine cronologico di arrivo.
4. La concessione dell'ausilio economico avviene con Provvedimento del Presidente entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
5. La concessione dell'ausilio economico autorizza l'utilizzo del logo figurativo con la dicitura "Appia Antica" oppure con la dicitura "Parco Regionale dell'Appia Antica" nonché con la dicitura "con il patrocinio del Parco Regionale dell'Appia Antica", così come registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

Art. 7 – Modalità concessione contributi economici

1. Il contributo viene concesso per iniziative di rilevante interesse per il Parco indicate all'art. 2, nella misura massima di 1.000 Euro e non potrà comunque essere superiore al 50% delle spese previste per l'iniziativa.
2. La domanda di concessione del contributo, redatta su apposito modulo scaricabile dal sito internet www.parcoappiaantica.it, dovrà essere corredata da una dichiarazione del richiedente di non aver riportato nell'ultimo quinquennio condanne penali, anche se non definitive, e di non avere procedimenti penali in corso per reati contro la Pubblica Amministrazione; di non essere sottoposto a misure di prevenzione o interdizione previste in materia di lotta contro la criminalità organizzata.
3. Il soggetto che invia la richiesta di contributo deve essere il beneficiario del contributo stesso. In tale veste assume le spese organizzative e di conseguenza redige apposita rendicontazione finanziaria dell'iniziativa promossa. Nel caso di soggetti aventi personalità giuridica il richiedente è tenuto a dimostrare la legale rappresentanza.
4. La concessione del contributo economico vincola il beneficiario, pena la decadenza del beneficio, a far risultare in modo ben visibile il logo del Parco Regionale dell'Appia Antica nonché la dicitura "con il contributo del Parco Regionale dell'Appia Antica".

Art. 8 – Istruttoria delle domande di contributo

1. Le domande di concessione di contributo sono annotate in apposito registro informatico, secondo l'ordine cronologico di arrivo. Detto registro è di pubblica consultazione.
2. La Direzione provvede a riscontrare che le domande siano state presentate

in regola con quanto previsto dall'art. 3 e 4 e siano corredate della documentazione di cui all'Art. 7. La stessa Direzione qualora ne ravvisi la necessità può richiedere delucidazioni ed integrazioni al soggetto richiedente;

3. Le richieste sono istruite dalla Direzione in collaborazione con il Servizio Amministrativo e con il Servizio Comunicazione. In generale valgono i seguenti criteri di valutazione:

- idoneità a concorrere alla promozione dell'immagine del Parco;
- rilevanza e significato dell'attività con particolare riferimento agli obiettivi di conservazione della natura e delle sue risorse, del patrimonio storico-culturale o di sviluppo socio economico sostenibile;
- rilevanza dell'iniziativa promossa e autorevolezza dei soggetti partecipanti.

4. I criteri di valutazione potranno essere integrati e/o modificati con specifico atto del Consiglio Direttivo.

5. Le richieste esaminate dal Consiglio Direttivo ritenute ammissibili a contributo finanziario vengono elencate in apposita deliberazione con l'indicazione delle agevolazioni concesse.

6. La liquidazione del contributo è disposta previa apposita dichiarazione del soggetto beneficiario in cui si attesti l'avvenuto svolgimento della eventuale manifestazione e delle spese, ritenute ammissibili, effettivamente sostenute. Nell'ipotesi in cui dalla rendicontazione risulti una spesa effettivamente sostenuta, inferiore a quella preventivata e/o concessa, il contributo è liquidato in misura proporzionalmente ridotta.

7. Le istanze alle quali non sono assegnati contributi per carenza di fondi, possono essere riesaminate, qualora ricorrano i presupposti amministrativi-contabili.

8. Non può essere concesso, per lo stesso soggetto beneficiario, più di un contributo nell'esercizio finanziario di riferimento.

9. Nessun intervento può essere disposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari.

Art. 9 – Revoca dei benefici

1. Nell'ipotesi che la documentazione prodotta risulti irregolare o sia accertata la mendacità della documentazione, è disposta previa istruttoria della Direzione, la revoca del contributo concesso, nonché la restituzione della somma eventualmente erogata maggiorata degli interessi legali, fatta salva ogni altra azione a tutela dell'Ente Parco.

2. In ogni caso i soggetti, nei confronti dei quali è disposta la revoca del contributo non possono fruire di patrocini, benefici, contributi od altre agevolazioni da parte del Parco, per una durata inferiore ai tre anni.

Art. 10 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento viene approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica e entra in vigore ad avvenuta esecutività della Deliberazione stessa .

2. Il Direttore dell'Ente ne dispone la pubblicazione all'Albo dell'Ente nonché sul sito Internet ufficiale dell'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica

www.parcoappiaantica.it.

3. Il presente regolamento può essere modificato e/o integrato dal Consiglio Direttivo con apposita Deliberazione.n Il nuovo regolamento o le eventuali modifiche e/o integrazioni entrano in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.